

verso il ricorso ai medesimi provvedimenti, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate nel 2017, in deroga all'annualità dei medesimi concorsi prevista dall'articolo 2199 del richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010. Infine, l'ultimo periodo del comma 3 estende il ricorso ai medesimi provvedimenti per stabilire le modalità per le assunzioni nelle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, già autorizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 2017), adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 2017), in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ferme restando, anche in questo caso, le riserve per il personale delle Forze armate ai sensi della legislazione vigente, il rinvio ai predetti provvedimenti si rende necessario per evitare incertezze applicative, atteso che nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri manca il riferimento alle modalità attuative per le assunzioni aggiuntive straordinarie, dallo stesso autorizzate.

#### Comma 4

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha previsto il trasferimento all'Arma dei carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale (ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei, attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza).

Per l'esercizio di tali primarie funzioni, che in concreto si sostanziano nella tutela di centotrenta riserve naturali statali, tre centri nazionali biodiversità, terreni e aree fore-

stali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale, il citato Corpo si è avvalso negli anni della collaborazione di personale operaio assunto a tempo determinato (OTD), per periodi compresi tra i cinque e i sei mesi all'anno.

Tali primarie funzioni di tutela, tuttavia, si protraggono nell'arco dell'intero anno solare, rendendo assolutamente necessario intervenire normativamente al fine di stabilizzare l'impiego del citato personale assunto a tempo determinato, al fine di consentire all'Arma dei carabinieri di potersi avvalere di tali professionalità con continuità.

#### Commi 5 e 6

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 modificano l'articolo 18, comma 4, della legge n. 395 del 1990 concernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006.

Da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia attualmente sono gestiti circa ottocento alloggi destinati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Al riguardo si evidenzia che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle «caserme agenti», contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo, è previsto un canone

giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi (inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi), stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

Commi da 7 a 10

La disposizione prevede al comma 7, che gli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. La normativa vigente prevede che i mandati dei vertici militari abbiano durata non inferiore ai due anni, senza limitazione a proroghe o rinnovi, con richiamo in servizio automatico, ai fini del completamento del biennio, in caso di raggiungimento del limite di età prima del termine dei mandati stessi. La scelta di modificare la durata del mandato, rendendolo improrogabile, è motivata dalla necessità di assicurare alle alte cariche militari della Difesa un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione, senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. È previsto altresì un ulteriore intervento inteso a omogeneizzare il trattamento dei vertici in parola con quello già previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, per il Comandante generale della Guardia di finanza, incarico conferibile, oltre che ai generali di Corpo d'armata del medesimo Corpo, anche a quelli dell'Esercito. La misura prevede che l'interessato, al termine del mandato, qualora non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, possa chiedere il collocamento in congedo conseguendo tutti gli effetti con-

nessi al raggiungimento dei limiti di età. Diversamente, sia nella situazione attuale che in quella futura, lo spirare del termine del mandato, senza proroga o rinnovo, prima del raggiungimento del limite di età comporterebbe per gli interessati una penalizzazione in termini previdenziali, in quanto la speciale indennità pensionabile loro dovuta per l'incarico, ove non percepita al momento del collocamento in congedo, non è computabile né nella quota «A» di pensione calcolata con il sistema retributivo né nell'indennità di buonuscita. In riferimento a tale disposizione, il comma 8 stabilisce che, qualora derivino eventuali oneri, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del citato codice dell'ordinamento militare.

Il comma 9 prevede una disposizione di coordinamento, intesa a completare l'allineamento della disciplina relativa a tutti i vertici militari, estendendo all'incarico di Comandante generale della Guardia di finanza la modifica dell'articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, sopra illustrata, nella parte in cui prevede che gli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. Anche per il Comandante generale della Guardia di finanza, il cui incarico attualmente ha durata pari a due anni, rinnovabile, si pone l'esigenza - al pari dei vertici militari della Difesa - di avere a disposizione un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. Peraltro, tenuto conto che l'autorità di vertice della Guardia di finanza può essere scelta, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, anche tra i ge-

**D.P.R. 15/11/2006, n. 314**

**Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2007, n. 37.**

## **12. Unità abitative ad uso temporaneo.**

1. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unità abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza.

2. Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, è stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

3. Sono, altresì, individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno.

4. L'utilizzo di tali unità importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

5. La gestione amministrativo-contabile delle unità abitative indicate ai commi 1 e 3 è di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite.